

La legge francese sul divieto di simboli religiosi per gli studenti delle scuole pubbliche.

Stefano Santoli

La legge approvata il 3 marzo 2004 dal senato francese a larghissima maggioranza, è l'esito di un dibattito politico sulla laicità nelle scuole pubbliche che, mai sopito in Francia almeno dal 1989, si è riaperto nel corso del 2003 in seguito all'espulsione da un liceo di due studentesse islamiche che rifiutavano di togliersi il "velo" (ossia il *foulard* previsto dall'Islam per le donne in età fertile, a coprire capelli, collo e orecchie). Tra giugno e luglio del 2003, si erano insediate due commissioni, che hanno terminato i loro lavori a dicembre, la prima ad opera dell'Assemblea Nazionale (*Mission d'information sur la question du port des signes religieux à l'école*), la seconda voluta dal Presidente Chirac (*Commission de réflexion sur l'application du principe de la laïcité dans la République*, Commissione Stasi dal nome del suo presidente).

La sensibilità nei confronti del problema della laicità nella scuola non è una peculiarità francese, come testimonia da noi il dibattito sul crocefisso in aula, e deriva essenzialmente dalla presenza sempre più cospicua di musulmani nei paesi europei. In Francia essi raggiungono il 7% della popolazione. Gli altri paesi che hanno affrontato la questione non hanno finora optato per scelte di natura legislativa. Solo in Germania, il Tribunale Costituzionale ha stabilito nel settembre 2003 che spetta ai Länder la competenza in materia, pronunciandosi comunque in senso sfavorevole nei confronti della tesi secondo cui la compresenza quotidiana con insegnanti che indossino il velo influenzerebbe negativamente la formazione degli studenti. Tra le polemiche, finora ha optato per la proibizione - ma, appunto, solo per gli insegnanti (giacché solo per gli insegnanti si era posta la questione) - la Baviera, mentre nel Baden-Württemberg è in discussione un disegno di legge in materia.

Il problema dunque non è solo francese, però la Francia vi è particolarmente sensibile, non solo per l'alta componente demografica musulmana, ma anche per la propria (questa sì, peculiare) cultura repubblicana per cui non sono concepite comunità intermedie tra lo stato e il popolo. Inoltre la Francia è l'unico dei paesi, attualmente membri dell'Unione Europea, ad avere per tradizione una netta separazione tra stato e confessioni religiose (similare a quella statunitense), con un radicale astensionismo dello stato in campo religioso (art. 2 Cost. francese, e *Loi de séparation* del 1905), ed è anche il solo paese dell'UE in cui non esiste alcun insegnamento di religione nelle scuole pubbliche (con l'eccezione della regione dell'Alsazia-Mosella, dove per vicissitudini storiche è ancora previsto l'insegnamento obbligatorio di uno dei quattro culti principali - cattolico, luterano, calvinista, ebraico).

Se il problema nasce e risiede nell'attrito con la componente islamica della società, esso formalmente è stato posto in termini di laicità, e con riferimento ai "simboli religiosi" in generale (la legge recentemente approvata proibisce di indossare "segni o abiti che ostensibilmente evidenziano una appartenenza religiosa" - "*signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse*"). La norma accoglie una delle indicazioni formulate dalle commissioni prima menzionate, dalle quali il principio di laicità è inteso non solamente come modalità di regolare i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le confessioni religiose, ma anche come libertà fondata sull'autonomia di giudizio e sullo spirito critico, che relativizza le appartenenze. Le istituzioni scolastiche, che contribuiscono a formare le coscienze, oltre ad aver il compito di far rispettare ciascuna diversità, avrebbero così quello di impedire che uno o più culti invadano visibilmente lo spazio pubblico, allo scopo di proteggere gli studenti da forme di pressione, e che lo studio (in autonomia di giudizio e spirito critico) sia per loro mezzo privilegiato per sviluppare la consapevolezza della propria identità.

Il governo francese ha preso in considerazione tuttavia una sola delle proposte formulate dalle commissioni - i cui lavori erano già sembrati, ad alcuni, mera copertura di un'unica

preoccupazione reale: quella cioè di giungere a vietare il *foulard* a scuola. La commissione Stasi, per esempio, aveva pure auspicato l'introduzione di giorni di ferie in occasione delle feste religiose musulmana dell'Aid el Kebir ed ebraica del Kippur, così come aveva considerato un'eventuale proibizione dei segni "politici", oltre che di quelli religiosi - propositi, questi, che non hanno trovato esito. La condotta della stessa commissione, comunque, aveva destato perplessità: ad esempio per il rifiuto di chiamare in audizione sociologi, che avrebbero potuto prospettare le motivazioni assai differenziate delle giovani che indossano il *foulard*. La commissione ha raccolto semplicemente l'opinione di quante *non* lo indossano, le quali rifiutano, con la loro decisione, una concezione della donna "responsabile" del desiderio maschile, contraria al principio di parità fra i sessi. La commissione, a questo proposito, è stata criticata per non aver ritenuto di raccogliere anche le opinioni delle ragazze che, invece, il *foulard* lo indossano (vedi A. Gresh, *Les faux-semblants de la commission Stasi*, <http://islamlaicite.org/article187.html>).

Il *foulard* è stato dunque visto come segno della sottomissione femminile imposto dalle famiglie, il quale crea nelle scuole tensioni che minacciano il principio di laicità, inteso come sopra descritto. Mentre nei paesi di origine, dove la civiltà islamica è radicata, portare il *foulard* è consuetudine abituale, sul suolo di Francia questo si carica, o almeno tenderebbe a caricarsi, di un valore politico: pertanto un velo basterebbe, simbolicamente, a "sfidare" una civiltà estranea, percepita come ostile alle proprie tradizioni.

Anche a volersi calare in questa prospettiva così riduttiva, varare una legislazione come quella francese significa in un certo senso raccogliere quella "sfida"; vietare la manifestazione "ostensibile" di una fede, significa imporre d'autorità una laicità che - non andrebbe dimenticato - non è comunque un valore universale, ma un portato della nostra civiltà occidentale: quella civiltà della quale, chi vi vuole trovare accoglienza, deve indubbiamente recepire i valori, ma che - qui sta il punto - non dovrebbe né apparire "proibizionista", se vuole essere aperta e conciliatrice, né raccogliere alcuna "sfida", cadendo nella trappola di un presunto "scontro di civiltà".

Non vorrei qui provare a rispondere al quesito se una legge come quella varata in Francia sia o no incostituzionale, o contraria alla Cedu, in quanto eventualmente lesiva della libertà di coscienza e di professare la propria fede nei modi ad essa più consoni. Senz'altro il dubbio di costituzionalità resta, anche se è vero che - essendo la scuola un'istituzione che impone un'insieme di condotte, allo scopo di formare l'istruzione culturale e civile degli studenti - il principio di laicità può pure fungere come limite alla libertà religiosa, nell'ambito scolastico. E' stata comunque sottolineata l'inopportunità delle affermazioni del vice presidente della Corte europea dei diritti dell'uomo, che, in audizione presso la commissione Stasi, ha sostenuto che la legge - all'epoca ancora eventuale - non sarebbe stata contraria alla Cedu (vedi D. Tega, *La laicità alla francese ritorna ostile alle religioni?*, <http://web.unife.it/progetti/forumcostituzionale>).

A riguardo, è appena il caso di ricordare la differenza tra una laicità che l'istituzione imponga a se stessa e ai suoi rappresentanti (ad es., gli insegnanti), sulla quale *nulla quaestio*, e una laicità imposta dall'istituzione agli studenti. Detto questo, ci sembra il caso di sottolineare piuttosto come, da un lato, la legge desta almeno qualche perplessità in ordine alla sua opportunità politica, e dall'altro, che si presta a un'operazione ermeneutica piuttosto problematica, cosa che potrebbe complicare, anziché semplificare, il panorama giudiziario in materia.

Sotto il primo aspetto, quello dell'opportunità politica, ci sembra che, oltre a poter aggravare la crescita degli integralismi, la legge forse non contribuisce davvero a favorire l'emancipazione della donna (se si vede questo come uno dei suoi obiettivi impliciti). C'è anzitutto il rischio di favorire quel ripiegamento identitario che la legge vorrebbe combattere. I giovani e le famiglie più "integraliste" potrebbero optare per auto-segregarsi in una dimensione strettamente etnica, "rifugiandosi" nelle scuole private confessionali a contratto, sovvenzionate dallo Stato e considerate pubbliche non statali (sulle quali si pone, tra l'altro, il problema di un'incongruenza della legge: se il principio di laicità esige il divieto di cui qui si tratta, come spiegare l'esenzione di quel divieto per una categoria di scuole comunque pubbliche?). Questa ipotetica conseguenza della legge, servirebbe allora a favorire un'emancipazione delle giovani musulmane, o piuttosto la

ostacolerebbe? E comunque, qual è poi il modello di emancipazione femminile proposto da una civiltà che, proprio riguardo alla *figura* della donna, ne propone uno esasperatamente sessista, se non altro a livello commerciale e pubblicitario?

Per ciò che riguarda i problemi ermeneutico-giuridici, sarà difficile interpretare l'espressione "*ostensiblement*", che pare fumosamente mediana tra la più ampia nozione di "visibilità" e quella più esplicita e ristretta di "ostentazione" (finora, la giurisprudenza del *Conseil d'Etat* proibiva solo l'ostentazione, come atto di proselitismo o di provocazione, e non la "manifestazione ostensibile" come invece vuole ora la legge). Ad esempio, come stabilire quando una croce al collo sia "di dimensioni manifestamente eccessive", come si è espresso il ministro dell'educazione, Luc Ferry, nella relazione che accompagnava il progetto di legge? (Su questo aspetto, vedi F. Margiotta Broglio, *Cari francesi, ecco i difetti di quella legge sul velo*, Corriere della Sera, 7 febbraio 2004).

Forse sarebbe stato davvero più opportuno, se proprio si doveva legiferare, limitarsi a confermare il divieto, formulato dalla giurisprudenza amministrativa, di quelle sole manifestazioni *ostentate*, provocatorie, nei casi in cui si tradurrebbero in una smaccata turbativa per l'ordine scolastico. Disponendo un divieto aprioristico, si è ritenuto di superare alla radice il sorgere di contrasti, che al contrario, forse, rischiano d'inasprirsi.